C.so Fraccaroli, 58 – 37049 Villa Bartolomea (VR)
Tel. 0442/1833810 – Sito: www.icvillabartolomea.edu.it
e-mail: vric84600r@istruzione.it - PEC: vric84600r@pec.istruzione.it

CRITERI DI AMMISSIONE O DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

L'ammissione alla classe successiva nella scuola primaria e secondaria di primo grado è stata oggetto di importanti modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015.
Alle due fonti normative predette si è aggiunta la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni alle scuole *in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.*
Come indica l'art. 3 del D.L. 62/2017 "le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione" e aggiunge che, in presenza di questi casi, l'istituzione scolastica debba attivare specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, che comunque vanno, come afferma la nota 1865, "tempestivamente e opportunamente segnalati alle famiglie". La nota 1865, inoltre, precisa il fatto che possa essere ammesso alla classe successiva anche l'alunno che in sede di scrutinio finale riporta una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. La non ammissione alla classe successiva, assunta all'unanimità dai docenti della classe, può avvenire solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, "sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti".

SCUOLA PRIMARIA

Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di eccezionale gravità quelli in cui si registrino le seguenti condizioni:

- assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto scrittura, calcolo, logica matematica) pur in presenza di documentati interventi di recupero e l'attivazione di percorsi individualizzati che non si siano rilevati produttivi;
- Mancanza di frequenza continua e persistente, non giustificata da adeguata motivazione.

Pertanto, vengono considerate deroghe a tale criterio:

- le assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante;
- le assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia. Le assenze, da documentarsi nelle modalità sopra delineate, possono riferirsi a patologie sia di natura fisica che psicologica.
- le assenze per gravi motivi personali e/o di famiglia, documentate e debitamente motivate (lutto di parente stretto, trasferimento famiglia, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gravi patologie dei componenti del nucleo famigliare, rientro nel paese d'origine per motivi legali,);
- le assenze dovute a partecipazione a competizioni sportive a livello agonistico nazionale;
- alunni di diversa etnia o religione

Della delibera di non ammissione è fornita dettagliata motivazione nel verbale dello scrutinio.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

1. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dal DPR 249.1998 art. 4 c 6 e dal D Lgs 62.2017 art. 6 c 2.
2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe può deliberare a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.
3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia

didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

4. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

La non ammissione può essere deliberata in base ai criteri di seguito riportati.

1. Il consiglio di classe in modo collegiale predispone le condizioni necessarie per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali.
2. Il consiglio di classe collegialmente informa la famiglia dell'evento e accuratamente predispone misure di accompagnamento per l'alunno e l'accoglienza nella futura classe
3. Il consiglio di classe tecnico valuta accuratamente la mancanza di prerequisiti definiti nel passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati.
4. Il consiglio di classe documenta e verbalizza l'adozione di interventi di recupero e di sostegno e le motivazioni per cui si sono rilevati produttivi;
5. Il consiglio di classe delibera in situazione di eccezionale gravità in cui si registrino le seguenti condizioni:

- di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;
- di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
- dell'andamento nel corso dell'anno, con riferimento :
    a. alla costanza dell'impegno e all'impegno nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
    b. alle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;
    c. all'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.

N.B. Il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, … il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Validità dell'anno scolastico.

1. È richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado.
2. Il collegio dei docenti delibera motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca sufficienti elementi per la valutazione.
3. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione per mancato rispetto di quanto ai punti precedenti, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

Azioni per il miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni

L'Istituto attiva le seguente azioni nei confronti degli alunni che in sede di valutazione intermedia e finale presentino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione nella scuola primaria, e nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline nella scuola secondaria di primo grado:

- ✓ Attività per gruppi di livello/classi aperte/piccolo gruppo;
- ✓ Interventi di recupero/potenziamento in orario curricolare e/o extra-curricolare.